CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
(Stato: 01.08.2026)

I. Ambito di applicazione

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito, "**CGA**") si applicano a tutte le forniture di beni ovvero alla prestazione di servizi (di seguito, rispettivamente, "**Beni** " e "**Servizi**") effettuate a favore di Anselmi & C. S.r.l., con sede legale in Roncade (TV), Via Fusana 6, P.IVA 03239790268 (di seguito, "**Anselmi**") da parte del fornitore (di seguito, "**Fornitore**") e quindi costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni ordine e/o contratto con il Fornitore (di seguito, "**Ordine**").
2. Le CGA potranno essere modificate da specifiche disposizioni contenute nell'Ordine e l'efficacia di tali modifiche sarà limitata allo specifico Ordine.
3. Eventuali modifiche, anche successive all'Ordine, saranno da ritenersi valide solo se espressamente confermate per iscritto da Anselmi.
4. Le CGA prevalgono, salvo diverso accordo scritto tra le parti, su qualsiasi condizione o clausola limitativa o modificativa, diversa o ulteriore, inserita, anche a stampa, dal Fornitore nelle proprie offerte e/o proposte commerciali, conferme d'Ordine, fatture, documenti di trasporto o nella corrispondenza. Il Fornitore rinuncia all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e/o particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

II. Conclusione del contratto

1. Anselmi provvederà alla trasmissione degli Ordini per Beni o Servizi al Fornitore per iscritto.
Il Fornitore è tenuto a comunicare ad Anselmi eventuali errori evidenti (ad es. errori di battitura o aritmetici) o se l'Ordine di acquisto è incompleto, compresi i documenti relativi all'Ordine, al fine di consentirne la correzione o il completamento prima della accettazione dell'Ordine.
2. La conferma scritta dell'Ordine d'acquisto da parte del Fornitore costituirà accettazione dell'Ordine e delle presenti CGA.
3. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, l'accettazione dell'Ordine deve essere inviata dal Fornitore entro 3 (tre) giorni lavorativi; in difetto, l'Ordine s'intenderà accettato. L'invio di conferme d'Ordine parziali e/o difformi dall'Ordine di acquisto da parte del Fornitore vale quale contro-proposta e dovranno essere accettate per iscritto da Anselmi.
4. Salvo diversa indicazione nell'Ordine, Anselmi è vincolato all'Ordine trasmesso per 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'Ordine.
5. Le presenti CGA non comportano alcun impegno per Anselmi di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini.
6. Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità a quanto indicato nell'Ordine e nelle CGA. Il Fornitore dovrà:

a) fornire ad Anselmi tutte le informazioni che di volta in volta Anselmi richieda in relazione ai Beni e/o Servizi forniti;

b) informare tempestivamente Anselmi se, in qualsiasi momento, il Fornitore si trovi impossibilitato od in ritardo oppure venga a conoscenza di qualsiasi circostanza che possa porlo nella situazione di essere impossibilitato od in ritardo nell'esecuzione dell'Ordine;

c) comunicare ad Anselmi se i Beni e/o i Servizi da fornire non sono esclusivamente adatti all'uso concordato o noto o evidente;

d) comunicare ad Anselmi se l'uso dei Beni e/o dei Servizi comporti rischi particolari e/o possibili danni – diretti e/o indiretti – a cose e/o persone di cui è o dovrebbe essere a conoscenza;

e) informare Anselmi se – in caso di rivendita dei Beni – possano essere violati brevetti, licenze o altri diritti di proprietà di terzi.

7. Il Fornitore non può cedere, subfornire o subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'Ordine senza il previo consenso scritto di Anselmi e senza l'espressa accettazione scritta delle CGA e di ogni altra disposizione contenuta nell'Ordine da parte del (a seconda dei casi) cessionario, subfornitore o subappaltatore. Il consenso alla cessione, subfornitura o subappalto da parte di Anselmi non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dall'Ordine e il Fornitore sarà responsabile in solido con ogni cessionario, subfornitore o subappaltatore per ogni obbligazione di scendente dalle CGA.
8. In ogni caso, è fatto espresso divieto di cessione del credito, sotto qualunque forma, salvo espressa autorizzazione scritta di Anselmi.

III. Consegna

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei Beni e la fornitura dei Servizi saranno DDP (incoterms 2020) presso l'indirizzo indicato nell'Ordine o, se nell'Ordine non è indicato alcun indirizzo di consegna, DDP - Roncade (TV), Via Fusana, 6.
2. La proprietà dei Beni, unitamente al relativo passaggio del rischio, sarà trasferita al momento della consegna presso l'indirizzo indicato al punto precedente. Anselmi è, in ogni caso, autorizzata a rivendere i Beni anche prima del pagamento del prezzo di acquisto e, in tal caso, Anselmi si riserva di cedere i crediti derivanti dalla rivendita, che rimangono di sua competenza, al Fornitore che con la presente accetta la cessione.
3. I Beni e Servizi dovranno essere consegnati nella data indicata nell'Ordine. I termini di consegna si intendono inderogabili ed essenziali.
4. Salvo diversamente concordato per iscritto dalle parti, i Beni e i Servizio sono accettati da Anselmi soltanto all'emissione di un timbro di accettazione (che non può essere sostituito dall'utilizzo del Bene o del Servizio per esigenze operative).
5. Il Fornitore è tenuto a riportare il numero d'Ordine e i codici articolo su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di consegna, oltreché in fattura. La fattura deve essere inviata, se possibile, alla data di spedizione.
6. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio dei Beni e della verifica che i Beni siano assemblati, imballati e protetti in modo idoneo alla spedizione.
7. Nel caso in cui i Beni dovessero essere danneggiati durante il loro stoccaggio, trasporto, consegna o comunque prima della loro accettazione, il Fornitore si impegna a reperire e fornire, a sue spese e rischio, sostituzioni identiche per ogni elemento danneggiato o smarrito, entro 3 (tre) giorni lavorativi e comunque entro il termine di consegna stabilito da Anselmi, pena l'applicazione di quanto indicato all'art. 3.10.
8. Non saranno accettate consegne parziali e/o anticipate senza il previo consenso scritto di Anselmi. Nel caso di consegne parziali e/o anticipate, non previamente autorizzate da Anselmi, quest'ultima si riserva il diritto di addebitare al Fornitore eventuali spese di magazzinaggio e/o spese, costi ed oneri sostenuti relativi al periodo di parziale e/o anticipata consegna. Anselmi ha inoltre la facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore.
9. Il Fornitore è tenuto a informare Anselmi per iscritto se, per qualsiasi ragione, prevede di non essere in grado di rispettare i tempi di consegna o di prestazione concordati. Tale comunicazione non esonera il Fornitore dall'obbligo di consegnare i Beni o di fornire i Servizi nel rispetto dei termini concordati e non pregiudica i diritti di Anselmi derivanti dalla consegna tardiva dei Beni o dei Servizi.
10. Qualora il Fornitore non rispetti i termini di consegna (sia nell'ipotesi di Beni/Servizi – in tutto o in parte – non consegnati sia consegnati in ritardo), Anselmi avrà la facoltà di (a suo insindacabile giudizio, anche in via cumulativa):

a) risolvere l'Ordine (salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno);
b) chiedere il pagamento di una penale pari al 0.5% del valore dell'Ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo, per ogni singola ipotesi di ritardo, equivalente al 5% del valore dell'Ordine (salvo in ogni caso il maggior danno).

Anselmi si riserva il diritto di procedere alla compensazione automatica tra il valore delle penali ed ogni somma ancora dovuta al Fornitore.

IV. Obblighi del Fornitore

1. Al fine di evitare, per quanto possibile, la consegna di Beni difettosi, prima della spedizione, il Fornitore è tenuto a:

a) ispezionare i Beni per verificare la presenza di difetti e a registrare per iscritto i risultati di tale ispezione dei Beni in uscita e inviarla, su richiesta, ad Anselmi;

b) su richiesta scritta ed espressa di Anselmi, allegare alla bolla di consegna un verbale di collaudo in cui conferma di aver controllato un campione casuale dei Beni prima della spedizione per verificarne la conformità degli stessi rispetto a quanto concordato dalle parti.

2. Il Fornitore darà ad Anselmi o a soggetti indicati da Anselmi libero accesso al proprio stabilimento o a quello dei propri subappaltatori/subfornitori (se autorizzati) o a qualsiasi altro luogo dove siano realizzate operazioni correlate all'Ordine, con la finalità di permettere di verificare lo stato di esecuzione dell'Ordine ed i suoi progressi e/o richiedere copia dei relativi documenti, manuali e/o certificazioni.

3. Qualora i risultati delle ispezioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. e/o delle verifiche dovessero dare ad Anselmi motivi per ritenere che i Beni o Servizi non siano o non saranno conformi a quanto concordato, Anselmi ne darà comunicazione al Fornitore entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ispezione o verifica, ed il Fornitore dovrà adottare immediatamente (senza alcun costo o spesa per Anselmi) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità dei Beni o Servizi. Anselmi avrà il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori test, verifiche ed ispezioni, a spese del Fornitore.

4. I Beni dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica per l'eventuale montaggio, assemblaggio, uso, esercizio e/o manutenzione, nonché dei certificati, anche di sicurezza, omologazioni, schede tecniche e/o di classificazioni del tipo di rifiuto, richiesti dalla normativa vigente e da quella dello stato di destinazione finale e nell'Ordine. Tale documentazione sarà parte integrante della fornitura. Qualora la documentazione inviata risultasse incompleta e/o non conforme all'Ordine o alle normative, anche tecniche, vigenti ed applicabili, il pagamento delle fatture, anche delle forniture successive, potrà essere sospeso fino al regolare ricevimento della completa ed idonea documentazione.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Anselmi – su richiesta – tutte le informazioni e ogni documento necessario alla vendita del Bene, entro il più breve tempo possibile e in ogni caso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione dell'art. 3.10, lett. b).

5. Se Anselmi – nel corso del rapporto con il Fornitore – consegna a quest'ultimo beni o materiali, ne resta proprietario. Il Fornitore è tenuto a verificare l'idoneità dei beni o materiali forniti e a conservarli adeguatamente. Tali beni o materiali possono essere utilizzati solo per fornire Beni o Servizi ad Anselmi. Al termine del loro utilizzo dovranno essere restituiti ad Anselmi.

V. Corrispettivo e condizioni di pagamento

1. I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi e non rivedibili e, salvo accordo scritto delle parti, non includono: imposte e tasse, IVA assicurazione, dazio doganale e trasporto e ogni altro costo accessorio.

La valuta degli importi riportati nell'Ordine è anche la valuta di pagamento. I prezzi non sono soggetti ad alcuna forma di revisione, in funzione di variazioni nei rapporti di cambio od altrimenti.

Il prezzo concordato include l'IVA di legge, se non indicata separatamente.

2. Anselmi si riserva il diritto di non accettare fatture non corrette nella sostanza e/o nella forma.

3. I termini di pagamento delle fatture sono indicati nell'Ordine o con separato accordo scritto tra le parti.

4. Anselmi avrà il diritto di compensare qualunque fattura con qualsiasi somma che il Fornitore debba ad Anselmi in base all'Ordine o a qualsiasi altro titolo in forza del rapporto in essere tra le parti.

5. Il pagamento da parte di Anselmi del prezzo per la fornitura dei Beni e Servizi non costituirà accettazione degli stessi e non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi nei confronti di Anselmi. In caso di denuncia di difetti o vizi o comunque di non puntuale ed esatto adempimento da parte del Fornitore, Anselmi si riserva il diritto di sospendere i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal momento in cui il vizio o il difetto sia stato eliminato. La sospensione o il ritardo dei pagamenti non legittima, ad alcun titolo, la sospensione delle prestazioni del Fornitore.

VI. Garanzia per vizi e difetti

1. Il Fornitore garantisce ad Anselmi, per 3 (tre) anni dalla consegna a Anselmi, che i Beni e i Servizi (i) sono pienamente conformi alle previsioni dell'Ordine, alle specifiche tecniche concordate per iscritto, ai progetti; (ii) sono conformi alle migliori pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa applicabile; (iii) sono privi di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; e (iv) sono idonei all'utilizzo che ne intende fare Anselmi.
2. Il Bene o Servizio presentano un vizio o difetto se al momento della consegna:
    a) differiscono da quanto indicato al precedente punto;
    b) differiscono da quanto concordato per iscritto dalle parti;
    c) non soddisfano i requisiti della normativa, italiana, dell'UE e la normativa dello stato di destinazione, anche in tema di sicurezza.
3. Le denunce per vizi e difetti dei Beni e Servizi dovranno essere inoltrati per iscritto al Fornitore entro un ragionevole periodo di tempo, indicando l'Ordine a cui i Beni/Servizi non conformi si riferiscono, la data di consegna, la descrizione del vizio e difetto e la quantità di Beni/Servizi affetta dagli stessi. Per i vizi e difetti occulti, il termine ragionevole per denunciare i vizi decorre dalla loro scoperta. Le denunce si intenderanno accettate dal Fornitore ove non siano contestate entro i 5 (cinque) giorni lavorativi.
4. A fronte dell'esistenza di un vizio o difetto, Anselmi ha diritto – a sua totale discrezione – a chiedere entro un termine ragionevole (da stabilito da Anselmi):
    a) la riparazione a spese ed oneri del Fornitore del Bene;
    b) la sostituzione del Bene o la riesecuzione del Servizio, in ogni caso a spese ed oneri del Fornitore;
    c) la risoluzione dell'Ordine, con conseguente restituzione del prezzo pagato per i Beni /Servizi affetti da vizi o difetti;
    d) la riduzione del prezzo (previa accettazione del Bene difettoso da parte di Anselmi);
    e) in ogni caso, il risarcimento del danno.

Se il Fornitore non provvede alla riparazione o sostituzione nel termine ragionevole stabilito da Anselmi, Anselmi è sin d'ora autorizzata a eliminare il vizio o difetto, a costi e spese (comprese di trasporto) del Fornitore. Il Fornitore sarà responsabile per danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare i Beni o i Servizi nel periodo necessario alla loro riparazione o sostituzione.
5. Qualsiasi Bene riparato o Bene/Servizio sostituito, secondo le disposizioni del presente articolo o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, sarà soggetto alla stessa garanzia di cui al presente articolo.
6. Le garanzie espressamente previste dal presente articolo devono intendersi come aggiuntive e non sostitutive rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o difetti.
7. Restano fermi i diritti di Anselmi di cui al punto 4. nel caso in cui i Beni siano stati ulteriormente lavorati da Anselmi o da uno dei clienti di Anselmi (ad esempio, mediante installazione in un altro prodotto, prima della successiva vendita).
8. Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto a mettere a disposizione di Anselmi i pezzi di ricambio per i Beni forniti per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dopo l'ultima consegna dei Beni in questione.

VII. Responsabilità e assicurazione

1. Il Fornitore sarà responsabile verso Anselmi e dovrà manlevare e tenere indenne Anselmi, contro qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sanzione, costo e spesa di qualunque natura, ivi incluse le spese legali e di perizia (sia che si tratti di danni diretti o indiretti, patrimoniali o non patrimoniali, e sia che siano subiti da Anselmi, dal Fornitore oppure da qualsiasi terzo), che derivino dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi di cui alle presenti CGA. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche se imputabili a suoi dipendenti, collaboratori, amministratori, agenti, subappaltatori e/o subfornitori (autorizzati e non).
2. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ad Anselmi la ricezione di eventuali notifiche di violazioni di leggi, regolamenti e/o normative in materia di esportazione che possano avere un effetto su Anselmi o sul rapporto contrattuale.
3. Il Fornitore – per tutta la vigenza delle presenti CGA – dovrà mantenere una copertura assicurativa in tema di responsabilità civile per i prodotti (RCO), con una copertura assicurativa adeguata.

4. Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta scritta di Anselmi, dovrà fornire ad Anselmi i certificati di assicurazione che attestino la copertura delle polizze, gli assicuratori, i numeri di polizza, i tipi e livelli di copertura.

VIII. Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

1. Tutti i modelli, progetti, attrezzature od altri elementi o segni distintivi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, che vengano trasmessi da Anselmi al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva di Anselmi e dovranno essere restituiti ad Anselmi quando l'Ordine sia eseguito o qualora l'Ordine sia risolto per qualsiasi motivo.
È tassativamente vietata la riproduzione di quanto sopra o la produzione di beni o materiali identici, salvo che Anselmi abbia dato il suo espresso consenso scritto.
2. È vietato ricostruire i materiali o prodotti che Anselmi dovesse fornire al Fornitore mediante osservazione, esame, smontaggio, collaudo o altre procedure, al fine di ottenere, utilizzare o copiare le informazioni riservate ivi contenute (c.d. reverse engineering).
3. Il Fornitore è tenuto a consegnare Beni o Servizi liberi da diritti di terzi.
4. Il Fornitore garantisce che i Beni o Servizi non violano alcun diritto di terzi e che il Fornitore possiede tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per realizzare e consegnare i Beni e Servizi in conformità all'Ordine e che l'utilizzo dei Beni o Servizi da parte di Anselmi e dei clienti di Anselmi non costituisce in alcun modo violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore manleverà e terrà indenne Anselmi contro qualsiasi richiesta, perdita, danno, costo od altre spese subiti da parti terze in connessione con la fornitura dei Beni o Servizi ad Anselmi oppure con l'utilizzo dei Beni e Servizi da parte di Anselmi o dei clienti di Anselmi. L'obbligo di manleva del Fornitore si riferisce a tutte le spese e costi (anche legali e di perizia) sostenute da Anselmi in relazione alla pretesa avanzata da terzi.

IX. Sicurezza, salute ed ambiente

1. Il Fornitore garantisce che i Beni e Servizi sono realizzati e consegnati nel rispetto della normativa italiana (anche europea e quella dello stato di destinazione) applicabile in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, in vigore al momento della consegna.
2. Il Fornitore dovrà rispettare e conformarsi a tutte le previsioni ed i requisiti disposti dalla normativa europea e dello stato di destinazione ed ogni altra legge e normativa relativa all'imballaggio, all'etichettatura, al trasporto ed allo smaltimento anche di sostanze pericolose ed attrezzature elettroniche. Le sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i Simbolo/i Internazionale/i di Pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario.
3. Il Fornitore dovrà ottenere ed apporre la marcatura "CE" per tutti i Beni se richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle Dichiarazioni di Conformità che siano richieste.
4. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno all'ambiente oppure alla salute ed alla sicurezza sul lavoro che siano causati dai Beni o Servizi forniti, siano queste conformi o meno alla normativa vigente.
5. I Beni forniti devono soddisfare i requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Fornitore deve fornire una dichiarazione relativa all'esenzione o, nella misura consentita, alla presenza delle sostanze elencate nell'elenco SVHC, ovvero l'elenco delle sostanze proposte per l'inclusione nell'Allegato XIV del suddetto Regolamento. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche alla precedente dichiarazione. Gli elenchi SVHC sono soggetti a revisioni semestrali da parte dell'ECHA e possono includere nuove sostanze classificate come pericolose e le relative percentuali ammissibili.
6. Su richiesta di Anselmi, il Fornitore deve conformarsi ed utilizzare la piattaforma "INTEGRITY NEXT", come strumento per condividere dichiarazioni riguardanti certificazioni, azienda esistente, conformità alle normative ambientali, di sicurezza e sociali.
7. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti CGA, il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di eventuali terzi, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge relative alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.

8. L’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti CGA non comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di subordinazione o di dipendenza del personale del Fornitore stesso nei confronti di Anselmi. Il Fornitore s'impegna specificatamente a:

a) garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti CGA, verrà utilizzato unicamente personale maggiorenne, idoneo e qualificato, avente adeguata esperienza e competenza, alle dirette dipendenze del Fornitore, nonché soggetto unicamente al suo potere gerarchico, organizzativo e direttivo, regolarmente assunto e gestito in piena conformità alle normative giuslavoristiche e antinfortunistiche di tempo in tempo vigenti;

b) assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi al personale dipendente, compresi quelli retributivi, assicurativi e previdenziali, nonché ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro;

c) in ogni caso, assicurare, al personale impiegato nell’esecuzione delle presenti CGA, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto del Contratto, garantendo anche il regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale stesso nel periodo di esecuzione delle presenti CGA;

d) assicurare la genuinità dei rapporti di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo) stipulati, anche al fine di evitare l’insorgenza di contestazioni volte ad affermare l’imputabilità degli stessi rapporti ad Anselmi.

9. Quale condizione per il pagamento del prezzo dovuto al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta di Anselmi, a fornire evidenza documentale dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

X. Obblighi di riservatezza

1. Le Parti s’impegnano a mantenere in forma riservata e strettamente confidenziale e a non utilizzare, per finalità diverse da quelle previste dalle CGA, tutte le Informazioni Riservate (come definite dal presente articolo) dell’altra Parte di cui venga a conoscenza, in qualsiasi forma e in qualsiasi occasione, in ragione delle presenti CGA. Per Informazioni Riservate si intendono tutti i dati, i risultati, la documentazione, le specifiche, le notizie di carattere confidenziale, il know-how aziendale di natura tecnica e commerciale relativi ai Prodotti o all’impresa o all’attività di ciascuna Parte, che sono o saranno in futuro nel possesso o sotto il controllo di una Parte e siano comunicati, in qualsiasi forma e in qualsiasi occasione, all’altra Parte.
Anselmi si riserva tutti i diritti di proprietà e copyright su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti.
2. Le Informazioni Riservate potranno essere rivelate, in tutto o in parte, a terzi solo con il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate all’altra. Le affiliate delle parti non sono considerate terze parti, a meno che tali affiliate non siano concorrenti diretti della parte divulgatrice.
3. Ciascuna Parte s’impegna a cessare l’uso delle Informazioni Riservate dell’altra Parte alla scadenza o cessazione, dovuta a qualsiasi causa, del rapporto disciplinato dalle presenti CGA, nonché a restituire tutti i documenti e i supporti, di qualsiasi tipo, su cui le predette Informazioni siano contenute, unitamente alle copie e riproduzioni estratte dalle medesime con qualunque mezzo, nonché a distruggere le suddette Informazioni che, per qualsiasi ragione, non potessero essere restituite, fatte salve quelle Informazioni che devono essere conservate in attuazione di obblighi di leggi o regolamenti.
4. Oltre che durante la vigenza delle presenti CGA, gli obblighi di confidenzialità di cui al presente articolo permarranno efficaci per un termine di 5 anni dalla data di cessazione, per qualsivoglia ragione, del rapporto tra le Parti disciplinato dalle presenti CGA.

XI. Clausola risolutiva espressa e recesso

1. Anselmi potrà risolvere l'Ordine, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora il Fornitore violi i seguenti articoli:

a) 2.7 (divieto di cessione del contratto, subfornitura o subappalto);

b) 2.8 (divieto di cessione del credito);

c) 4 (Obblighi del Fornitore);
d) 8 (Diritti di proprietà intellettuale ed industriale);
e) 9 (Sicurezza, salute ed ambiente);
f) 10 (obblighi di riservatezza).

2. Fermo quanto sopra, durante l'esecuzione dell'Ordine, Anselmi ha il diritto di recedere unilateralmente dall'Ordine, per intero od in parte, senza giustificarne i motivi e senza preavviso. In seguito a tale recesso, le Parti dovranno pattuire un indennizzo in favore del Fornitore, in base ai soli costi diretti che siano conseguenza diretta del recesso e che dovranno essere indicati dal Fornitore entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi all'avviso di recesso. Anselmi non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per nessuna perdita di profitto, perdita di opportunità oppure per altre perdite e/o spese in qualunque modo derivanti da o collegate al recesso.

XII. Trattamento dei dati personali

1. Si informa che la normativa privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) è volta a garantire che il trattamento dei dati personali venga svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. Pertanto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del Fornitore e di terzi.
2. Le seguenti informazioni vengono fornite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da Anselmi, quale titolare del trattamento. Il trattamento dei dati del Fornitore ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire i contratti di acquisto dei Beni e Servizi, anche mediante comunicazione dei dati a terzi nostri clienti/fornitori/collaboratori/altre società del gruppo; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia informatizzate che manuali, da parte del titolare del trattamento, dai responsabili del trattamento nominati dal titolare e dagli incaricati del trattamento autorizzati dal titolare, all'interno dell'UE. I dati non saranno diffusi. La base giuridica del trattamento è individuata negli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR, per ottemperare ad obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, nonché nell'interesse legittimo del titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) GDPR. I dati personali verranno conservati per la durata prevista dalla legge.
3. Si informa, inoltre, che la comunicazione dei dati è facoltativa, tuttavia, l'eventuale rifiuto non consentirà il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da Anselmi per l'acquisto dei Beni e Servizi.
4. Il Fornitore potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 21 e 77 del GDPR mediante l'invio di una raccomandata a/r a Anselmi & C. S.r.l., in Roncade (TV), Via Fusana 6, oppure mediante e-mail a privacy@anselmisrl.it

XIII. Legge applicabile e Foro competente.

1. Le CGA sono regolate dalla legge italiana, con esclusione – ove siano integrati i relativi presupposti – dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e delle norme di conflitto di diritto internazionale privato.
2. Qualsiasi controversia derivante da e/o connessa alle presenti CGA sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Treviso, fermo restando il diritto di Anselmi di citare in giudizio il Fornitore davanti al giudice competente del luogo in cui il Fornitore ha sede.

XIV. Disposizioni finali

1. Qualora una qualsiasi clausola delle CGA sia ritenuta invalida, illecita o inefficace, per qualsiasi causa, tale clausola dovrà essere esclusa e le restanti clausole delle CGA rimarranno pienamente efficaci e vincolanti.
2. Nessuna rinuncia di una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione delle CGA dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di altre disposizioni.
3. Le CGA sono segnalate tramite esplicita formula di richiamo nei documenti che Anselmi trasmette al Fornitore nelle diverse fasi di acquisto, dalla preventivazione, all'Ordine, sino al pagamento, nonché nel sito internet di Anselmi.

4. La tolleranza mostrata da una delle Parti a qualsiasi inadempimento o inesatto adempimento dell'altra Parte non avrà alcuna rilevanza giuridica a meno che ciò non risulti da espressa dichiarazione resa per iscritto dalla parte acquiescente.
5. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto e dovranno essere indirizzate all'altra parte a mezzo pec o via raccomandata con prova di consegna presso la sua sede legale, la sua sede operativa o qualunque altro indirizzo che a tempo debito sia stato indicato all'altra parte quale indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni.eive communications.